
©
Confartigianato
Imprese
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

EDILIZIA ARTIGIANTO ACCORDI 20 DICEMBRE

Il 20 dicembre 2023, ANAEPA Confartigianato le altre associazioni artigiane e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL hanno siglato una serie di accordi che meglio precisano talune novità già introdotte con le intese del 5 settembre 2023, insieme di accordi che hanno completato il rinnovo del CCNL, avvenuto il 4 maggio 2022

Le novità in questione **hanno efficacia dal 1 Gennaio 2024** e riguardano le seguenti quattro tematiche del CCNL artigianato e PMI (codice CNEL F015):

- Ampliamento sfera di applicazione ad attività legate alla ristrutturazione, manutenzione, risanamento conservativo e ripristino edile, efficientamento energetico, edilizia antisismica, allestimento area verde, fornitura e posa in opera delle finitura delle opere generali, etc.;
- precisazioni sui requisiti per diventare Mastro Formatore Artigiano MfA;
- Nuova stesura della sezione apprendistato professionalizzante del CCNL con introduzione dal 1° gennaio 2024 **di quello specialistico** per attrarre giovani e prepararli con tabelle salariali adeguate per compenso su elevate qualifiche e ruolo del MfA quale tutor formativo dell'apprendistato precisiamo che l'istituto **non è ancora utilizzabile** perchè in attesa di ulteriori indicazioni dalla contrattazione collettiva che deve implementare il ruolo di supporto previsto dalla bilateralità /enti formativi di settore;
- Possesso di un titolo di studio e inquadramento in determinati livelli retributivi, con una **modifica** al previgente testo del CCNL (modifica art.77 ccnl sezione laureati e diplomati).

Sul tema numero 4 collegato al mero possesso di determinati titoli di studio ritenuti strategici per il settore delle costruzioni (lauree o diplomi) il nuovo testo dell'art.77 del CCNL intende premiare il possesso di determinati titoli di studio da parte dei dipendenti inquadrati come impiegati assunti dal 1.1.2024 o in forza dalle paghe di Gennaio 2024.

Il CCNL infatti afferma l'obbligo di assegnare taluni livelli di inquadramento "minimi", il tutto come da tabella di che segue. In particolare, il nuovo testo definitivo del CCNL rispetto a quello previgente (che già conteneva questo precetto), aggiorna i titoli di studio da premiare nel settore delle costruzione a favore dei dipendenti a cui si applica tale sezione dell'art.77 del contratto collettivo . Il testo non lo dice ma ovviamente s'intendono validi a tale fine solo i titoli di studio italiani o quelli esteri che però hanno valore legale / che siano stati riconosciuti in Italia rispettando le procedure di omologazione vigente nel nostro ordinamento.

Titoli di studio da verificare se in possesso di impiegati (art.77 CCNL EDILI ARTIGIANI E PMI CNEL F015)		Livello minimo assegnabile
LAUREATI	<p>(1) laurea 1° ciclo – laurea triennale in specialità inerenti all’edilizia;</p> <p>(2) laurea magistrale 2° ciclo in specialità inerenti all’edilizia;</p> <p>(3) laurea ciclo unico in specialità inerenti all’edilizia; <i>es. ingegneri; architetti ; restauratori; archeologi; eccetera;</i></p> <p>(4) laurea ciclo unico in specialità amministrative <i>es. economia e commerci, giurisprudenza e simili;</i></p>	5° livello (2^ categoria)
DIPLOMATI	<p>(5) diploma di tecnici restauro e archeologi di III fascia DM 244/2019;</p> <p>(6) diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche o Diploma di Tecnico Superiore (ITS) inerenti l’edilizia <i>es. Geometri, Periti Edili, Tecnici delle Costruzioni , periti industriali in edilizia e simili ;</i></p> <p>(7) diplomati di scuole medie superiori in specialità amministrative <i>es. Ragionieri, Periti Commerciali e simili</i></p>	4° livello (3^ categoria)

La mancata verifica e quindi la mancata conoscenza del titolo di studio in possesso dei dipendenti a cui si applica tale sezione del CCNL può comportare un errato inquadramento andando in violazione all'art. 2.103 del codice civile, con possibile errore retributivo e quindi contributivo a danno dei dipendenti e degli istituti (INPS, INAIL, Edilcassa) e configura violazione contrattuale dell'art.77 del CCNL con efficacia anche sulle dichiarazioni relative al DURC.

Invitiamo per tanto gli associati datori di lavoro del settore a verificare la situazione dei dipendenti a cui si applica tale sezione dell'art.77 del CCNL e gestire correttamente tutte le nuove assunzioni con efficacia dalle paghe di Gennaio 2024.

E' stata predisposta una dichiarazione tipo da sottoporre ai dipendenti a cui si applica una sezione dell' art. 77 del CCNL.

Comunicazione del dott. Pantaleoni in merito all'interpretazione dell'art. 77 del CCNL Edilizia Artigiano.

Vi preannuncio che a breve partirà la convocazione del Direttivo Gruppo Edilizia Regionale sul tema in oggetto al quale parteciperanno (probabilmente in collegamento se non riescono ad essere presenti di persone), i rappresentanti nazionali di Anaepa.

Buongiorno Andrea,

facendo seguito a quanto già discusso ed esplicitato per le vie brevi, in relazione alle casistiche e conseguenti perplessità e richieste in merito alla nuova disciplina dell'art. 77 del CCNL Edilizia, sono a confermarti che sul tema la nostra posizione, e conseguente interpretazione, è che il pronome “*Coloro*” del primo comma del paragrafo “Laureati e diplomati” è riferito alle sole figure impiegatizie.

Rimane poi fermo il principio che l’inquadramento previsto dall’articolato contrattuale, non può prescindere dalle mansioni effettivamente svolte nell’impresa (vedi anche art. 2103, co. 1 c.c.). Tale concetto è riportato anche nel comma precedente il paragrafo in questione che recita: “*Resta fermo che l’assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti*”.

Ti confermo, inoltre, che rimango disponibile ad eventuali ulteriori approfondimenti, qualora necessari, anche con i Dirigenti Artigiani.

Un caro saluto.

Marco Pantaleoni

300€ PREMIO ALLA DITTA CHE ASSUME APPRENDISTI: il CCRL prevede con scadenza 31 gennaio 2024 un premio di 300€ per ogni datore di lavoro versante regolarmente ad Edilcassa Veneto che ha assunto apprendisti professionalizzanti nel 2023 (modello 26 APP). L'assunzione deve aver superato il periodo di prova e il datore non deve aver licenziato nei 6 mesi precedenti l'assunzione per GMO nella stessa unità produttiva e per mansioni equivalenti a quella che si insegnano all'apprendista.

150€ RIMBORSO ALLA DITTA PER MALATTIA DIPENDENTI : il CCRL prevede 150€ di rimborso strutturale alle ditte regolarmente versanti ad Edilcassa Veneto per ogni dipendente che ha totalizzato più di 20 giorni di assenza per malattia/infortunio (*unico evento o più eventi inferiori a 20 gg senza ripresa lavorativa*) ; sono rimborsati gli eventi **da 1 ottobre 2023**; il termine per spedire la domanda è di 90 giorni dalla data di inizio evento (modello 28).